

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO UNICO –A LIVELLO  
PROVINCIALE- DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO E LA DIFESA DELLE  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COMUNALI**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ fra i signori:

1. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Provinciale che legalmente rappresenta;
2. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Segretario Comunale di \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune che legalmente rappresenta;

**PREMESSO CHE**

- la gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del Comune a seguito della emanazione del D.Lgs. n.165/2001 presenta notevoli problematiche e difficoltà avendo lo stesso decreto legislativo assoggettato, in linea generale, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, alle norme sostanziali e processuali proprie del lavoro nell'impresa, salve le eccezioni espressamente contenute nel decreto medesimo e con l'ulteriore particolarità di un rinvio generale alla contrattazione collettiva;
- pertanto, si ritiene opportuno avvalersi di un ufficio specializzato in grado di affrontare le varie problematiche sia in via giudiziale che extra-giudiziale;
- la seconda alinea del comma 1 dell'art.12 del D.Lgs. n.165/2001, prevede che per l'ottimale gestione di tale contenzioso, le cui dimensioni potrebbero essere di particolare rilevanza e comportare notevoli costi, più Amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune;
- da più Comuni è stata manifestata l'intenzione di costituire presso l'Amministrazione Provinciale di Belluno un Ufficio Unico –a livello provinciale- per la gestione del contenzioso del lavoro e la difesa delle Amministrazioni comunali;
- alla costituzione di detto organismo unico ed al suo utilizzo possono partecipare tutti i Comuni della Provincia di Belluno, con apposita convenzione da stipulare con l'Amministrazione Provinciale di Belluno;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, divenuta esecutiva ai sensi di legge il \_\_\_\_\_, il Comune di \_\_\_\_\_ ha deriso all'iniziativa dell'Amministrazione Provinciale di Belluno ed ha autorizzato il Segretario Comunale a sottoscrivere la relativa convenzione;

ciò premesso

**si conviene e si stipula quanto segue:**

## **Articolo 1 – Istituzione dell’Ufficio unico a livello provinciale del contenzioso del lavoro e la difesa delle amministrazioni comunali**

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. Ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.165/2001, è istituito presso l’Amministrazione Provinciale di Belluno (*che nel prosieguo sarà chiamata “Provincia”*) l’Ufficio Unico del contenzioso del lavoro e la difesa delle amministrazioni comunali (*che nel prosieguo sarà chiamato “Ufficio Unico del contenzioso”*) a livello provinciale. Ad esso è garantita autonomia decisionale e di gestione e quindi senza alcun rapporto di dipendenza dalla Provincia che, previo rimborso spese, fornirà supporto operativo.
3. Le competenze dell’Ufficio Unico del contenzioso sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi di comparto degli Enti Locali, in particolare ha il compito di assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività giudiziali e stragiudiziali relative alle controversie con il personale degli enti associati.
4. Il Comune si può avvalere di tale Ufficio Unico del contenzioso, con atti da assumere di volta in volta dall’organo competente, per l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e per la rappresentanza e l’assistenza in giudizio, sulla base di mandato generale o specifico, nelle controversie e vertenze con il personale dell’Ente e nelle impugnazioni delle sanzioni disciplinari.

## **Articolo 2 – Composizione dell’Ufficio Unico del contenzioso**

1. L’Ufficio Unico del contenzioso è composto da:
  - a) Il Segretario Generale della Provincia quale responsabile dell’Ufficio medesimo;
  - b) Un funzionario provinciale, nominato dal Presidente della Provincia scelto fra i dipendenti aventi particolare conoscenza della materia del pubblico impiego;
  - c) Un dipendente incaricato da ogni singolo Ente associato, designato di volta in volta per la trattazione della pratica in esame;
  - d) Eventuali figure professionali specializzate esterne, nominate dal responsabile dell’Ufficio Unico del contenzioso, quando la natura della controversia lo dovesse consigliare;
2. Un dipendente della Provincia designato dal Segretario Generale della Provincia fornirà il supporto operativo e di segreteria dell’Ufficio Unico del contenzioso.

## **Articolo 3 – Ambito operativo**

1. L’Ufficio Unico del contenzioso esplica la propria attività al fine di fornire alle amministrazioni associate, ai loro responsabili dei servizi e degli uffici e al loro personale, strumenti di cognizione e valutazione di potenziali situazioni di contenzioso in relazione a tutte le vicende relative al rapporto di lavoro.

2. L'Ufficio Unico del contenzioso esplica altresì la propria attività istruttoria del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale, nonché assume la difesa degli Enti associati nei gradi consentiti dalla norma.
3. Spetta al responsabile dell'Ufficio Unico del contenzioso l'organizzazione dell'ufficio e la suddivisione delle attività e delle incombenze tra i soggetti a disposizione.

#### **Articolo 4 – Attività consultiva ed interpretativa dei contratti**

1. L'Ufficio Unico del contenzioso ha il compito di fornire agli Enti associati, attività consultiva al fine del regolare svolgimento dei rapporti di lavoro e della corretta applicazione della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale, per evitare, per quanto possibile, l'insorgere di controversie.
2. In particolare, stante la natura associata dell'Ufficio, lo stesso fornisce linee interpretative omogenee per l'applicazione coerente delle disposizioni contenute nei CCNL e nei contratti individuali di lavoro.

#### **Articolo 5 – Attività relativa al contenzioso stragiudiziale**

1. Qualora un dipendente, a difesa delle proprie ragioni, intenda introdurre o introduca una vertenza di lavoro e proponga la richiesta del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art.66 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e del CCNQ in materia di procedure di conciliazione e di arbitrato, o qualora lo stesso Ente associato promuova il tentativo di conciliazione, spetta all'Ufficio Unico del contenzioso svolgere l'attività istruttoria necessaria alla tutela delle posizioni dell'Ente associato.
2. Nel caso in cui si arrivi innanzi al Collegio di conciliazione, il rappresentante dell'Ente associato in seno al collegio e colui che deve assistere l'Ente medesimo in sede di tentativo di conciliazione, munito del potere di conciliare, sono nominati, di norma, tra i componenti dell'Ufficio, su indicazione del responsabile dello stesso.

#### **Articolo 6 – Attività relativa al contenzioso arbitrale**

1. L'Ufficio Unico del contenzioso, con riferimento a quanto previsto dall'art.412 ter del codice di procedura civile, qualora non sia riuscito il tentativo di conciliazione, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà, valuta l'opportunità di concordare con il dipendente il deferimento ad un Collegio arbitrale la risoluzione della controversia, formulando in tal senso una proposta scritta al dipendente stesso.
2. L'Ufficio Unico del contenzioso, nel caso non fosse nominato patrocinatore, fornisce in sede di arbitrato ogni assistenza al patrocinatore dell'Ente associato.

### **Articolo 7 – Attività relativa al contenzioso giudiziale**

1. Qualora gli Enti associati decidano di stare in giudizio avvalendosi dell'Ufficio Unico del contenzioso, provvedono a conferire mandato generale o speciale ai sensi dell'art.417 bis del codice di procedura civile, ad un componente dell'Ufficio stesso.
2. L'Ufficio Unico del contenzioso fornisce agli Enti associati in causa ogni assistenza, mettendo a loro disposizione tutti gli atti e documenti relativi ai procedimenti posti in essere per la gestione del contenzioso.

### **Articolo 8 – Spese di funzionamento**

1. Le spese generali relative al funzionamento dell'Ufficio Unico del contenzioso, dei procedimenti disciplinari e per l'attività di consulenza sono sostenute dai Comuni convenzionati con un unico contributo annuo determinato in €.0,10 per abitante (censimento ISTAT 2001) a cui si aggiunge una quota di €.15,49= per dipendente in servizio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Le quote di cui al precedente punto vanno versate alla Provincia in due rate secondo le seguenti modalità:
  - a) La prima rata, pari al 50% dell'intero ammontare, sarà versata all'atto della sottoscrizione della presente convenzione. La prima rata degli anni successivi verrà versata entro e non oltre il 15 gennaio.
  - b) La seconda rata, pari al restante 50% dell'importo definito, sarà versata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di sottoscrizione della presente convenzione e degli anni seguenti.

### **Articolo 9 – Partecipazione dei Comuni**

1. Il Comune accetta che anche gli altri Comuni della provincia si convenzionino allo scopo con la Provincia stessa e riconosce la convenzione di uguale testo con i medesimi stipulata anche con atto separato.

### **Articolo 10 – Validità della convenzione**

1. La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Il Comune, comunque, potrà recedere dalla medesima, in qualsiasi momento, mediante raccomandata A.R. da inviare alla Provincia, con preavviso di almeno sei mesi.